



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:

presidente

giudice est.

giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 1.6.2023 e successive integrazioni con cui .

rappresentati e difesi dall'avv. .

con

l'ausilio del Professionista dell'OCC

ha chiesto l'apertura della

procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;

ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;

ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che "dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte" (Cass. Pen. n. 299/1973);

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;



rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei ricorrenti e del relativo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente verificata l'entità delle spese indicate dai ricorrenti, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva. Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dai soli ricorrenti e dal figlio minorenni (nato in data 31.1.2014), che il sig. percepisce una retribuzione mensile netta media pari a euro 1.600,00 circa e che la sig.ra risulta allo stato disoccupata. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII i debitori avrebbero diritto a trattenere l'importo mensile complessivo di euro di € 1.540,00, che le parti chiedono di sottrarre alla liquidazione l'inferiore importo pari a euro 1.490,00 e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. i debitori potrebbero contare sull'importo mensile complessivo di circa € 1.280,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.490,00, richiesto dalle parti; rilevato, infine, che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo i debitori di beni mobili o immobili da liquidare, e che, tenuto conto dell'esiguità delle somme destinate ai creditori, si ritiene opportuno che la procedura abbia durata di anni 4; visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa ad p-
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura,
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.490,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

10. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera, invitandolo inoltre a informare il Tribunale ove la sig.ra reperisse un'attività lavorativa, al fine di rideterminare gli importi di cui al punto 9;

11. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

12. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 17/10/2023

Il Giudice estensore

Il Presidente